



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione N. 39

del 30 maggio 2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Presa d'atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF rifiuti) 2022-2025 approvato da Atersir ed approvazione nuove tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022.-

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:50, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	CHRISTIAN STOCCHI	Sindaco - Presidente	X	
2)	CRISTIANO VECCHI	Consigliere	X	
3)	IVANO ZAMBELLI	Consigliere	X	
4)	MARIA GRAZIA DELMIGLIO	Consigliere	X	
5)	MAURIZIO SEGNATELLI	Consigliere	X	
6)	JACOPO ROSA	Consigliere		X
7)	BARBARA BACCHINI	Consigliere	X	
8)	MIRKA GRASSI	Consigliere	X	
9)	LUIGI CURTI	Consigliere		X
10)	LORENZO PASINI	Consigliere	X	
11)	MARIA FIORINI	Consigliere	X	
12)	ALBERTO PADOVANI	Consigliere	X	
13)	SIMONE GUERNELLI	Consigliere	X	
	TOTALE		11	2

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. Christian Stocchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Cristiano Vecchi (maggioranza) e Lorenzo Pasini (minoranza).

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Luigi Curti.-
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 12.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 1° marzo 2022 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 1° marzo 2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 30 del 1° marzo 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;

Visto l'atto del Sindaco n. 17 del 25 giugno 2019 con il quale è stato individuato il Responsabile del III Settore fino al 24 giugno 2022, l'atto del Sindaco n. 19 del 9 dicembre 2021 e l'atto del Sindaco n. 3 del 19 maggio 2022 con i quali sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 25 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

Ricordato che il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 30 giugno 2021, immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30-12-2021 n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Visto altresì l'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto decreto che prevedeva che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, potevano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Vista la nota pervenuta al ns. prot. n. 4504 del 13/04/2022 con la quale Atersir aveva comunicato, motivandone ampiamente le ragioni, la difficoltà nell'approvazione dei PEF entro il 30 aprile 2022, difficoltà che peraltro interessava l'intero paese, tanto che ANCI nazionale aveva proposto in sede parlamentare uno specifico emendamento a svariati Ddl e DL in esame finalizzato ad una diversa declinazione dell'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto D.L. 228/2021, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile 2022;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30-12-2021, n. 228, comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 che prevede quanto segue:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Visto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa sia per la gestione amministrativa della TARI che per la relativa gestione degli utenti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 28 aprile 2022 ad oggetto "Conferma delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e approvazione delle riduzioni TARI per l'anno 2022." con la quale si è disposto quanto segue:

-- di confermare,

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono integralmente riportate, le tariffe di riferimento della Tari per l'anno 2022, così come approvate nel 2021, riportate nell'allegato A al presente atto, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

-- di confermare

altresì per l'anno 2022, così come approvate nel 2021, le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione indicate in premessa e per le quali il Comune ha accantonato apposito fondo con conseguente iscrizione al Bilancio di previsione 2022-2024, sezione 2022:

- *esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative ad enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999;*
- *agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi;*
- *a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);*

- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30% della quota variabile della Tari;

-- di approvare,

per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti riduzioni:

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, così come confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2022, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas con una riduzione del 25% sia della quota variabile che di quella fissa della Tari;

dando atto che complessivamente le riduzioni per le utenze domestiche così come sopra definite, ammontano in via presuntiva a complessivi € 24.000,00, la cui quantificazione puntuale si rinvia in sede di rendiconto 2022 sulla base dei dati che saranno forniti da Iren Ambiente Spa;

-- di dare atto che,

le suddette disposizioni hanno natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

-- di continuare ad avvalersi,

in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, per la gestione della TARI dell'attuale gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani Iren Ambiente Spa;

-- di dare atto

che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi della normativa richiamata in premessa narrativa, il 1° gennaio 2022;

-- di dare atto

che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, per gli sconti da regolamento e per le riduzioni approvate con la presente deliberazione trovano adeguata copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, sezione 2022;

-- di riservarsi

di approvare nuove tariffe Tari per l'anno 2022 e/o nuove riduzioni ad avvenuta approvazione da parte di Atersir del Pef 2022-2025 entro i tempi compatibili con l'eventuale possibilità fornita dalla proroga al 31 maggio 2022 indicata in premessa narrativa;

-- di prendere atto

- *della delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l'allegato “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;*
- *della delibera del Consiglio d'ambito di Atersir n. 11 dell'11 aprile 2022 con la quale è stato disposto, in fase di prima applicazione del TQRIF, tra le altre:*
 - a) *di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;*
 - d) *di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;*
 - e) *di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui alla precedente lettera a);*

-- di trasmettere

la presente deliberazione all'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

-- di trasmettere

la presente deliberazione al gestore IREN AMBIENTE SPA, in qualità di Gestore e di Soggetto preposto alla gestione degli utenti, al fine di rispettare quanto stabilito con il presente atto;

-- di dare atto che,

ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. la presente deliberazione acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato D.L. 201/2011 e con le modalità previste dal D.M. 20-7-2021 ad oggetto "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 2022; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

-- di dare atto

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12, 23, 29 e 37 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa ai sensi di legge, con 12 voti favorevoli, nessuno contrario, e con l'astensione dei consiglieri Pasini, Fiorini, Padovani e Guernelli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa."

Considerato che:

- con delibera n. 52/2022 del Consiglio d'ambito del 20/05/2022, Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 di parte dei comuni del bacino territoriale della Provincia di Parma, comprendente il Pef 2022/2025 del Comune di Colorno, secondo i contenuti previsti dal metodo tariffario servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2;

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Colorno è pari ad euro 1.545.499,36 al lordo delle entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ossia delle entrate diverse dalle entrate tariffarie da porre in detrazione dei costi del PEF per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti qui di seguito elencate:

- 1) € 4.894,76 quale contributo presunto dal Miur per Tari Scuola anno 2022;
- 2) € 37.115,00 quale contributo da Atersir della linea di finanziamento LFA del Fondo per le premialità riconosciute ai comuni virtuosi anno 2022;

- gli sconti da regolamento per l'anno 2022 constano in € 65.000,00 stanziati nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2022-2024, sezione 2022;

- le entrate tariffarie, alla luce di quanto sopra riportato, sono pertanto di € 1.568.489,60;

Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe per ogni classe di attività devono essere determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per

l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa nonché il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Kb) previsto dalla tab. 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche;

Ritenuto opportuno di mantenere inalterati i coefficienti così come applicati negli anni precedenti;

Ritenuto di confermare come per gli anni precedenti il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime differenziate, per le utenze domestiche, in base alla capacità dei contenitori ed al numero di componenti il nucleo familiare, come riportato nell'allegato B alla presente delibera, e prevedere che tali quote minime saranno ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita, mentre nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all'utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell'anno successivo;

Ritenuto necessario di definire l'importo del rimborso spese forfettario, come già applicato per gli anni precedenti, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza nelle stesse misure indicate negli anni precedenti;

Dato atto che la raccolta puntuale prevede una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 24,00% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in base al listino stesso di cui all'allegato B delle tariffe 2022;

Tenuto conto che il PEF 2022/2025 riferito all'esercizio 2022 predisposto da Atersir porta un totale costi da coprire con le entrate tariffarie 2022 di € 1.568.489,60 che graverà per il 55,00% sulle utenze domestiche e per il 45,00% sulle utenze non domestiche;

Viste le tariffe Tari 2022, come sopra disciplinate, riepilogate nell'allegato B alla presente deliberazione;

Ricordato che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

Preso atto che le tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento e del Piano Economico Finanziario, sono finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio nei limiti di crescita stabiliti all'interno del PEF, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Precisato che le quote di costi del servizio sostenuti dal gestore e non coperti dal presente PEF 2022/2025 saranno poi rideterminate annualmente da parte di Atersir in accordo con il gestore stesso e ne sarà altresì definita l'eventuale modalità e percentuale di copertura, così come la quota di costo del servizio 2021 sostenuti dal gestore e non coperta dal Pef 2021 non conguagliata nel PEF 2022/2025 esercizio 2022;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato altresì che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2020, n. 159, che prorogava al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza ossia la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2:

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in Gazzetta Ufficiale del 13 Gennaio 2021 in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021 che prorogava al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza determinato dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla trasmissione del virus Covid-19;

Visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87, che prorogava al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza determinato dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla trasmissione del virus Covid-19;

Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2021, n. 175, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31 dicembre 2021;

Visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 febbraio 2022, n. 11, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza ulteriormente fino al 31 marzo 2022;

Ricordato che, con la deliberazione di C.C. n. 31 del 30 giugno 2021 ad oggetto "Preso atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF rifiuti) anno 2021 approvato da Atersir e approvazione delle tariffe e delle riduzioni della Tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021" sono state approvate le seguenti riduzioni a seguito dell'emergenza Covid:

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, intervenute nell'anno 2021, tenuto conto dei decreti emergenziali che hanno comportato dette chiusure obbligatorie o restrizioni: riduzione del 100% sia della quota variabile che di quella fissa della Tari (€ 170.700,85);

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, così come confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2021, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas: riduzione del 100% della quota variabile della Tari (€ 14.000,00);

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Visto l'art. 17, comma 10, del vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che prevede che, annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe o con altra deliberazione di carattere regolamentare, l'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in aggiunta a quelle già definite dal citato regolamento;

Considerato che, nell'anno 2021, la scontistica Tari legata alle chiusure/limitazioni a causa del Covid-19 è stata principalmente applicata alle utenze non domestiche che hanno quindi beneficiato di una riduzione del 100% sia della quota variabile che di quella fissa della Tari;

Tenuto conto che in sede di approvazione del rendiconto 2021 è stata vincolata la somma di € 23.411,42 a titolo di "fondo funzioni fondamentali" anno 2020 – quota Tari;

Considerato che la suddetta somma può finanziare:

- le riduzioni Tari per le utenze non domestiche che hanno avuto un impatto finanziario dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, così come esplicitato nel D.L. 73/2021 e come già evidenziato nella FAQ n. 11 della Rgs del 21 gennaio 2021;
- le riduzioni per le utenze domestiche;

Ritenuto, in base a quanto stabilito da ARERA con delibera n. 158/2020, così come confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2022, di applicare delle riduzioni alle utenze domestiche già previste nell'anno 2020 come da deliberazione di C.C. n. 24 del 30 luglio 2020 e nell'anno 2021 come da deliberazione di C.C. n. 31 del 30 giugno 2021, come di seguito riportate:

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, così come confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2022, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 25% sia della quota variabile che di quella fissa della Tari;

Preso atto che tali riduzioni incidono sul minor gettito della tassa per un importo stimato in via prudenziale e presuntiva in complessivi € 24.000,00 finanziati per € 23.411,42 con avanzo vincolato da leggi parte corrente relativo al fondo funzioni fondamentali 2020 – quota Tari e per € 588,58 con avanzo vincolato da leggi per i rifiuti;

Ritenuto di rinviare la quantificazione puntuale delle suddette riduzioni in sede di rendiconto 2022 sulla base dei dati che verranno forniti da Iren Ambiente Spa;

Ritenuto pertanto di confermare le riduzioni sopra richiamate come già approvate con deliberazione di C.C. n. 29 del 28 aprile 2022;

Richiamato l'art. 20 del regolamento sopracitato il quale, al comma 3, stabilisce che il Comune può prevedere agevolazioni sotto forma di esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, enti pubblici o società e associazioni legalmente costituite che svolgono attività in ambito sociale, educativo e sportivo e per quest'ultime regolate da specifiche convenzioni con il Comune di Colorno;

Ritenuto inoltre opportuno riconoscere, come negli anni precedenti, le seguenti forme di esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale e agevolazioni e riduzioni:

- esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative ad enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999;
- agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi;
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;

- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C); l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30% della quota variabile della Tari;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

- il successivo comma 15 bis dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- il successivo comma 15 ter dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D.M. 20-7-2021 ad oggetto "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2021, n. 195;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti rilasciato in data 27/05/2022 pervenuto coevo al prot. n. 6737 del 27/05/2022;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata nella I Commissione Consiliare nella seduta del 26 maggio 2022;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rispettare la scadenza prevista per legge;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza." 25/05/2022 F.to PAOLA BACCHINI
il Responsabile del II Settore e il Responsabile del III Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 25/05/2022 F.to POLINI e F.to LUCA ISELLE
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità contabile" 25/05/2022 F.to POLINI

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato;

Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi ai sensi di legge, e con l'astensione dei consiglieri Pasini, Fiorini, Padovani e Guernelli sui 12 componenti presenti

DELIBERA

-- di prendere atto

della predisposizione, da parte di Atersir, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022/2025 di alcuni comuni del bacino territoriale della Provincia di Parma deliberato con atto n. 52/2022 del 20 maggio 2022 del Consiglio d'Ambito, comprendente il PEF 2022/2025 del Comune di Colorno, allegato alla presente deliberazione (allegato A);

-- di prendere atto

della Relazione di accompagnamento di Atersir e del gestore del bacino di Parma Iren Ambiente spa quale allegato alla delibera del Consiglio d'Ambito n. 52 del 20 maggio 2022;

-- di approvare

le nuove tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022 riportate nell'allegato B al presente atto, di cui ne fa parte integrante e sostanziale, dando atto che la manovra tariffaria risulta coerente con il Piano Economico Finanziario Tari 2022/2025 esercizio 2022;

-- di confermare

altresì per l'anno 2022 le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione indicate in premessa e per le quali il Comune ha accantonato apposito fondo con conseguente iscrizione al Bilancio di previsione 2022-2024, sezione 2022:

- esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative ad enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999;
- agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi;
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C); l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30% della quota variabile della Tari;

-- di confermare,

per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti riduzioni, valide solo per l'anno 2022, come già approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 28 aprile 2022, qui di seguito riportate:

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, così come confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2022, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il

riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas con una riduzione del 25% sia della quota variabile che di quella fissa della Tari;

dando atto che complessivamente le riduzioni per le *utenze domestiche così come sopra definite, ammontano in via presuntiva a complessivi € 24.000,00, la cui quantificazione puntuale si rinvia in sede di rendiconto 2022* sulla base dei dati che saranno forniti da Iren Ambiente Spa;

-- di dare atto che,

le suddette disposizioni hanno natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

-- di continuare ad avvalersi,

in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, per la gestione della TARI dell'attuale gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani Iren Ambiente Spa;

-- di dare atto

che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi della normativa richiamata in premessa narrativa, il 1° gennaio 2022;

-- di dare atto

che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, per gli sconti da regolamento e per le riduzioni approvate con la presente deliberazione trovano adeguata copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022;

-- di trasmettere

la presente deliberazione all'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

-- di trasmettere

la presente deliberazione al gestore IREN AMBIENTE SPA, in qualità di Gestore e di Soggetto preposto alla gestione degli utenti, al fine di rispettare quanto stabilito con il presente atto;

-- di dare atto che,

ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. la presente deliberazione acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato D.L. 201/2011 e con le modalità previste dal D.M. 20-7-2021 ad oggetto "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 2022; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

-- di dare atto

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12, 23, 29 e 37 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa ai sensi di legge, con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, e con l'astensione dei consiglieri Pasini, Fiorini, Padovani e Guernelli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.

ALLEGATI

(1_set\segret\cons com\delib\2022\039_allegatoA)

(1_set\segret\cons com\delib\2022\039_allegatoB)

(1_set\segret\cons com\delib\2022\039_allegatoC)

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Christian Stocchi

F.to Nevicella Raimato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li 16 giugno 2022

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 giugno 2022 (N. 682 REG. PUB.)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 27 giugno 2022
 l'11° giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

mb